

## RAPPORTO DI ISPEZIONE FINALE

**Cliente:**

**“MARAZZI GROUP S.R.L.”**

Sede Legale e operativa: **VIALE REGINA PACIS, 39 - 41049 SASSUOLO (MO) ITALIA**

**Sede Operativa/sito oggetto di ispezione:**

**sito di CASTELLON - AVENIDA ENRIQUE GIMENO, 317 - 12006 CASTELLON DE LA PLANA - SPAGNA**

**Auditor:** TL: RESCA ROSSANO.

**Data dell'ispezione in campo:** 17-28-29/04/2025

**Oggetto di ispezione:** verifica dei criteri per piastrelle di ceramica ai fini dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici a fronte dei requisiti contenuti al paragrafo 2.5.10.1 della Linea Guida Confindustria Ceramica “I prodotti ceramici nei nuovi CAM Edilizia”.

L'ispezione è finalizzata all'analisi e verifica della documentazione prodotta per soddisfare i requisiti alla linea Guida Confindustria Ceramica per le piastrelle e lastre ceramiche fabbricate presso gli stabilimenti/siti indicati nelle sedi operative sopra riportate.

**Documento di riferimento:** linea Guida Confindustria Ceramica “I prodotti ceramici nei nuovi CAM Edilizia - Valorizzazione dei laterizi, piastrelle e sanitari negli appalti verdi nel D.M. 23 giugno 2022” emessa a febbraio 2023 – paragrafo 2.5.10.1 “pavimentazioni dure”, emessa a febbraio 2023.

**Criteri di ispezione in rif. cap 2.5.10.1 della Linea Guida**

1. Estrazione delle materie prime,
- 2.2 Limitazione della presenza di alcune sostanze negli additivi (solo piastrelle smaltate),  
quali metalli pesanti come piombo, cadmio,
- 4.2 Consumo e uso di acqua,
- 4.3 Emissioni nell'aria (per i parametri Particolato e Fluoruri),
- 4.4 Emissioni nell'acqua,
- 5.2 Recupero dei rifiuti,
- 6.1 Rilascio di sostanze pericolose (solo piastrelle vetrificate)  
(NON APPLICABILE dal 01/01/2024, in quanto requisito non previsto dalla Dec.2021/476).

**Perimetro di conformità:**

| sito                                        | Elenco delle serie dei prodotto/i realizzati nel sito                                                                                                              | Data dell'ispezione     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>MARAZZI -<br/>CASTELLON<br/>(SPAGNA)</b> | ELENCO DEI MARCHI COMMERCIALI (BRAND), ai quali fanno riferimento le SERIE e gli ARTICOLI verificati a campione durante l'AUDIT:<br><b>- MARAZZI,<br/>- RAGNO.</b> | <b>17-28-29/04/2025</b> |

*Inserire righe con elenco per ogni sito o allegare elenco delle serie prodotti per sito controfirmato dall'Organizzazione, il cui risultato di ispezione è risultato pienamente conforme.*

## Premessa

Con Decreto 23 giugno 2022 (pubblicato sulla GU del 6/8/2022) il Ministero della transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha disposto la revisione dei «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi».

Il nuovo decreto sostituisce i precedenti criteri ambientali minimi pubblicati con il DM 11 ottobre 2017 ed è entrato in vigore il 4/12/2022.

I criteri ambientali minimi (CAM), elaborati all'interno della strategia nazionale di "appalti verdi" (GPP - Green Public Procurement) sono lo strumento di cui la Pubblica Amministrazione italiana si è dotata per gestire gli appalti per la progettazione e realizzazione di nuove costruzioni e ristrutturazione di quelli esistenti (come ad es. le scuole).

L'obiettivo è quello di incentivare la produzione di prodotti/servizi a ridotto impatto ambientale grazie all'inclusione di criteri ambientali nel processo di acquisto delle pubbliche amministrazioni.

In ottemperanza a quanto indicato all'art. 57 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Codice appalti 2023), le stazioni appaltanti inseriscono nei documenti di gara per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri, tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite dal DM 23 giugno 2022. Inoltre, i CAM, in particolare i criteri premianti, sono da tenere in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La recente revisione dei CAM ha esplicitamente riconosciuto la necessità di un approccio LCA (Life Cycle Assessment - analisi del ciclo di vita) e della valutazione del "sistema edificio" nel suo insieme, come riferimento diretto per la progettazione ambientale. Viene ben evidenziata anche l'importanza della salubrità e della durabilità dei materiali, e l'attenzione al mantenimento delle loro prestazioni nel tempo. In tal senso diversi prodotti da costruzione, tra i quali senz'altro quelli della filiera ceramica, possono svolgere una funzione prioritaria.

## Criteri di accettazione e gestione delle Non Conformità

All'esecuzione del controllo nell'Unità Produttiva, è riportata la valutazione della conformità che può essere espressa come indicato nella seguente tabella.

|           |                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C</b>  | <b>Conformità</b>      | Aspetto esecutivo che rispetta le prescrizioni legislative, normative della documentazione tecnico-contrattuale.                                                                                                   |
| <b>Nc</b> | <b>Non Conformità</b>  | Aspetto esecutivo che contrasta con i criteri di valutazione, tali da costituire oggetto di impedimento alla conformità dell'applicazione del criterio oggetto di valutazione o non sufficientemente approfondito. |
| <b>Na</b> | <b>Non Applicabile</b> | Criterio non presente                                                                                                                                                                                              |

## Analisi dei documenti ispezionati

Il seguente prospetto riepiloga tutte le verifiche e controlli eseguiti sui documenti resi disponibili dall'azienda per i siti oggetto di ispezione:

| Criterio                                                                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Parametro                                                                                                                                                             | Soglia di esclusione                         | C        | N.C. | N.A.     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------|----------|
| <b>1. Estrazione delle materie prime</b>                                                                                                          | <b>Estrazione di minerali industriali e da costruzione (1.1.):</b><br>per le attività di estrazione delle diverse materie prime. Il richiedente fornisce: una valutazione dell'impatto ambientale e, se pertinente, una relazione a norma della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'autorizzazione dell'attività di estrazione, un'autorizzazione in corso di validità per l'attività di estrazione rilasciata dall'autorità regionale o nazionale competente, un piano di gestione del recupero ambientale del sito associato all'autorizzazione dell'attività di estrazione, una mappa che indichi l'ubicazione della cava, una dichiarazione conforme al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, una dichiarazione di conformità alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio(3) (direttiva Habitat) e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4) (direttiva Uccelli). | Mappa sito estrattivo con relazione impatto ambientale e gestione recupero con autorizzazione ed eventuale dichiarazione conformità Dir. 92/43/CEE e dir. 2009/147/CE | N.A.                                         | <b>X</b> |      |          |
| <b>2.2</b><br>Limitazione della presenza di alcune sostanze negli additivi (solo piastrelle smaltate), quali metalli pesanti come piombo, cadmio. | <b>Smalti e inchiostri (4.7):</b><br>Se le piastrelle in ceramica o in laterizio sono smaltate o decorate, la formulazione dello smalto o dell'inchiostro deve contenere meno di 0,10 % di Piombo in peso e meno di 0,10 % di Cadmio in peso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Contenuto di cadmio e piombo in peso                                                                                                                                  | Piombo:<br>≤ 0,1 %<br><br>Cadmio:<br>≤ 0,1 % | <b>X</b> |      |          |
| <b>4.2</b><br><b>Consumo e uso di acqua</b>                                                                                                       | <b>Consumo idrico di processo (4.3):</b><br>lo stabilimento che produce il prodotto in ceramica o laterizio è tenuto a:<br>- disporre di un sistema di riciclaggio a ciclo chiuso per il trattamento delle acque reflue che faciliti lo scarico a zero liquidi<br><br>oppure<br>- riuscire a dimostrare che il consumo specifico di acqua dolce è inferiore o uguale ai limiti di consumo di:<br><br>1.0 L/kg se l'essiccazione è effettuata nel sito di produzione,<br><br>oppure<br>0.5 L/kg se l'essiccazione non è effettuata nel sito di produzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presente sistema di riciclaggio a ciclo chiuso per il trattamento delle acque reflue che faciliti lo scarico a zero liquidi.                                          | N.A.                                         | <b>X</b> |      |          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se l'essiccazione è effettuata nel sito di produzione – consumo specifico di acqua dolce.                                                                             | ≤1 l/kg                                      |          |      | <b>X</b> |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | se l'essiccazione non è effettuata nel sito di produzione - consumo specifico di acqua dolce.                                                                         | ≤0,5 l/Kg                                    |          |      | <b>X</b> |

| Criterio                                                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Parametro                                                  | Soglia di esclusione | C | N.C. | N.A. |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---|------|------|
| <b>4.3 Emissioni nell'aria (per i parametri Particolato e Fluoruri)</b>   | <b>Emissioni nell'aria</b> (per i parametri Particolato e Fluoruri) <b>(4.4)</b> : le emissioni nell'aria non devono superare i valori seguenti: Polveri (atomizzatore) 90 mg/kg (metodo di prova EN 13284), Polveri (forno) 50 mg/kg (metodo di prova EN 13284) e Fluoruri (HF - forno) 20 mg/kg (metodo di prova ISO 15713).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emissioni di Polveri (atomizzatore)                        | ≤ 90 mg/kg           |   |      | X    |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Polveri (forno)                                            | ≤ 50 mg/kg           | X |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fluoruri (HF - forno)                                      | ≤ 20 mg/kg           | X |      |      |
| <b>4.4 Emissioni nell'acqua</b><br>(prosegue a pag. seguente)             | <b>Gestione delle acque reflue (4.5)</b> :<br>Le acque reflue di processo provenienti dalla produzione di prodotti in ceramica o laterizio sono trattate conformemente a una delle seguenti opzioni:<br>• Opzione 1: in loco per rimuovere i solidi in sospensione e quindi reimmesse nel processo di produzione come parte di un sistema di scarico a zero liquidi; oppure<br>• Opzione 2: in loco per rimuovere i solidi in sospensione (o non sottoposte ad alcun trattamento) prima di essere inviate ad un impianto di trattamento gestito da terzi; oppure<br>• Opzione 3: in loco per rimuovere i solidi in sospensione prima di essere scaricate nei corsi d'acqua locali.<br><br>Nei casi in cui si applicano le opzioni 2 o 3, il richiedente o il gestore terzo dell'impianto di trattamento delle acque reflue, deve dimostrare la conformità ai seguenti limiti: Solido in sospensione 40 mg/l (metodo di prova ISO 5667-17), Piombo 0.15 mg/l (metodo di prova ISO 8288) e Cadmio 0.015 mg/l (metodo di prova ISO 8288). | Se applicabile opzione 2 o 3                               |                      | X |      |      |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emissioni di solidi sospesi nell'acqua                     | ≤ 40 mg/l            |   |      | X    |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Piombo                                                     | ≤ 0,15 mg/l          |   |      | X    |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cadmio                                                     | ≤ 0,015 mg/l         |   |      | X    |
| <b>5.2 Recupero dei rifiuti</b>                                           | <b>Riutilizzo dei rifiuti di processo (4.6)</b> : almeno il 90% in massa dei rifiuti di processo generati dalla fabbricazione di prodotti in ceramica o in laterizio è incorporato nel processo di produzione nel sito, nei processi di produzione di prodotti in ceramica o in laterizio fuori dal sito, o riutilizzato in altri processi di produzione. Si compila un inventario dei rifiuti di processo prodotti nei 12 mesi precedenti. L'inventario deve specificare il tipo e la quantità di rifiuti di processo generati in aggiunta al valore di produzione totale stimata sia in termini di massa (kg o tonnellata) sia di superficie (m2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Recupero dei rifiuti generati dal processo<br>(inventario) | ≥ 90%                | X |      |      |
| <b>6.1 Rilascio di sostanze pericolose (solo piastrelle vetrificate).</b> | <i>Requisito non previsto nella Decisione 2021/476.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>n.a</i>                                                 | <i>n.a</i>           |   |      | X    |
| Varie ed eventuali/ osservazioni:                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                      |   |      |      |

### Considerazioni finali:

In base all'analisi eseguita a fronte della linea Guida Confindustria Ceramica, per i prodotti ceramici nei nuovi CAM Edilizia, emesso a febbraio 2023, riepilogata nei rapporti intermedi di audit, considerando la documentazione esaminata ai fini del rilievo della corrispondenza delle caratteristiche delle piastrelle e lastre ceramiche fabbricate si esprime il seguente parere:

**“ CONFORME ”**

Il presente parere è valido alle seguenti condizioni, ovvero che:

- Gli impianti e i processi produttivi non subiscano alcuna modifica dalla data di ispezione;
- Gli impianti vengano correttamente mantenuti e resi efficienti nelle produzioni nelle condizioni ottimali;
- CQY non venga a conoscenza di motivi sufficientemente gravi, che potrebbero influenzare il presente parere.

Il presente documento è relativo a quanto verificato nel momento e nel luogo dell'ispezione e pertanto Certiquality non è in alcun modo responsabile di quanto possa avvenire in luoghi o momenti successivi e non assolve l'azienda dai suoi obblighi contrattuali nei confronti dei suoi clienti e dal rispetto delle norme che regolano la sua attività.

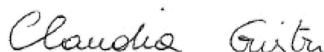
DATA: **29/04/2025**

Luogo: **CASTELLON DE LA PLANA (SPAGNA)**

Redatto da (Auditor): **RESCA ROSSANO (TL)**

Approvato da (RT):

Claudia Gistri



22/05/2025